

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2016, n. 2041

Regolamento (CE) N° 854/2004. Procedura di classificazione preliminare dell'area marina della Rada del porto di Castro destinata alla molluschicoltura – classificazione zona “B” della Ditta Mare Vivo s.r.l. di Castro – Lecce

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.lgs 193/07) sostituito dal Regolamento CE 854/2004;

La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione n. 786/99;

Il Regolamento CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato II capo I prevede che l'autorità competente (A.C.) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone.

L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le “Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 26 aprile 2011 e pubblicata sul BURP n. 77 del 18 maggio 2011, fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

Sostanzialmente l'Autorità Competente (di seguito A.C.) classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. coli);

Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, con livelli di E. coli non superiori a 230 MPN per 100 gr di polpa e liquido intervalvare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005;

Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi vivi provenienti in tali zone non devono superare livelli di E. coli di 46000 per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;

Il Regolamento CE n. 854/04 all'allegato II, capo I, lett. A, p. 6, prevede che l'A.C., per classificare una

zona di produzione di molluschi bivalvi vivi, deve valutare gli aspetti relativi alla contaminazione ambientale derivante da fonti di inquinamento di origine umana o animale, tenendo conto delle variazioni stagionali della popolazione, delle precipitazioni atmosferiche e considerando la circolazione degli inquinati sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria, e del ciclo delle maree;

Vista l'istanza della Ditta MARE VIVO S.R.L. — Cod. Az. 096LE003 — con sede legale in via Superpanoramica, 51 a Castro — Lecce, tesa ad ottenere la classificazione delle acque marine, esclusivamente per la produzione di *Mytilus galloprovincialis*, site nel comune di Castro (LE), concessione demaniale n. 04 del 4 agosto 2011, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1 39°59,482' N ; 18°25,695' E

Punto 2 39°59,527' N ; 18°25,852' E

Punto 3 39°59,480' N ; 18°25,866' E

Punto 4 39°59,439' N ; 18°25,722' E

Con nota prot. n. 65927 del 19/04/2016 il Servizio Veterinario della A.S.L. LECCE ha rimesso la relazione descrittiva dell'area e dell'attività in questione incluse le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli, relativi a parametri batteriologici, biotossicologici e chimici, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti negli specchi di acqua marina individuati dalle succitate coordinate geografiche, in ottemperanza al Reg. CE 854/2004;

Con nota prot. n. 95757 del 10/06/2016 lo stesso Servizio Veterinario ha provveduto ad integrare la relazione con le informazioni descrittive dell'area oggetto di sfruttamento per la suddetta attività.

Con nota prot. n. 180300 del 14/11/2016 il Servizio Veterinario della A.S.L. LECCE ha precisato che la richiesta di classificazione riguarda esclusivamente la specie *Mytilus galloprovincialis* e, con una successiva comunicazione, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. A00152/12586 del 6/12/2016, ha chiarito che l'area in questione sarà utilizzata per la produzione di mitili.

Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Regolamento CE 854/2004 e dalle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" e, visti gli esiti dell'indagine sanitaria per la suddetta area, si propone la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 786 del 24 giugno 1999, classificando quale "zona B" le acque marine destinate alla molluschicoltura per l'allevamento di *Mytilus galloprovincialis* ai sensi del Reg. CE 854/04, in concessione alla Ditta MARE VIVO S.R.L. per l'esercizio di un impianto di molluschicoltura negli specchi di acqua marina siti in area demaniale marittima del Comune di Castro (LE), delimitati dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1 39°59,482' N ; 18°25,695' E

Punto 2 39°59,527' N ; 18°25,852' E

Punto 3 39°59,480' N ; 18°25,866' E

Punto 4 39°59,439' N ; 18°25,722' E

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta

Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo che rientra nella competenza della Giunta a norma dall'art. 4, comma 4 lett. K della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione del Presidente della Giunta proponente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento CE 854/2004 quale "zona B" relativa all'area marina di produzione destinata all'allevamento di *Mytilus galloprovincialis*, in concessione alla Ditta MARE VIVO S.R.L. con sede legale in via Superpanoramica n. 51 a Castro (LECCE), nello specchio di acqua marina sito in area demaniale marittima del Comune di Castro (LECCE), delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1 39°59,482' N ; 18°25,695' E

Punto 2 39°59,527' N ; 18°25,852' E

Punto 3 39°59,480' N ; 18°25,866' E

Punto 4 39°59,439' N ; 18°25,722' E

- di demandare al Servizio Veterinario della A.S.L. LECCE l'attuazione del programma di sorveglianza delle suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per le aree di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE 854/2004 ed alle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" per i parametri batteriologici, biotossicologici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e di ARPA Puglia;
- di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere la trasmissione del presente atto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed alla Sezione Risorse Idriche, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano